



## INFORMAZIONI SULLA RIDUZIONE DEL 30% DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

A partire dal 21.08.2013 è possibile usufruire di una riduzione del 30% sulla sanzione minima prevista qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dall'accertamento o dalla notifica del verbale.

**Chi può usufruire della riduzione?** Possono usufruire della riduzione tutti i destinatari del verbale di accertamento, e pertanto sia il trasgressore/conducente che il responsabile in solido/proprietario del veicolo.

**Come fare per poter pagare la sanzione ridotta?** Per poter usufruire della riduzione è necessario che il pagamento della somma ridotta indicata sui verbali avvenga entro 5 giorni dall'accertamento o dalla notifica del verbale. Pertanto chi riceve il verbale immediatamente al momento della sua redazione avrà 5 giorni di tempo a partire dalla data riportata sul verbale mentre chi riceve il verbale alla residenza a mezzo posta o per mezzo di Messi Notificatori avrà 5 giorni di tempo a partire dalla data di ricevimento.

**Come si computano i termini?** Per principio giuridico i termini di 5 giorni si computano partendo dal giorno successivo a quello di ricevimento del verbale (che pertanto non viene computato). Se il 5° giorno cade in giornata festiva il termine si intende prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.

**E' possibile usufruire della riduzione anche a seguito di PREAVVISO DI ACCERTAMENTO?**

Il preavviso di accertamento (atto lasciato sul vetro parabrezza del veicolo) non è previsto dalla legge ma è una creazione della prassi amministrativa per permettere all'interessato di estinguere il proprio debito evitando la spedizione del verbale ed il maturare delle relative spese. Il pagamento della sanzione riportata sul preavviso prima della spedizione del verbale è idoneo ad estinguere il debito. In considerazione di quanto sopra i Comandi di Polizia Municipale hanno ritenuto di poter accettare a saldo il pagamento della sanzione ridotta al 30% anche oltre il 5° giorno previsto per legge. Per i preavvisi redatti dalla Polizia Municipale di Bertinoro il pagamento ridotto viene incassato a saldo se effettuato entro 15 giorni dalla data di accertamento. In caso il preavviso non venga pagato oppure venga pagato dopo la spedizione del verbale il destinatario del verbale spedito potrà ancora usufruire della riduzione della sanzione se paga entro i 5 giorni previsti dalla legge ma alla sanzione ridotta dovranno essere aggiunte le spese di procedimento e notifica (14,00 euro). Dal 6° al 60° giorno la sanzione da pagare diviene il minimo edittale previsto dalla legge (senza sconto del 30%) più le spese sopracitate. Oltre il 60° giorno la sanzione diviene la metà del massimo (in pratica si tratta di un raddoppio) previsto più le spese sopracitate.

**Come si viene a conoscenza dell'importo da pagare?** Gli importi da pagare, sia quello ridotto che i restanti, sono scritti sui preavvisi o sui verbali di accertamento.

**Ci sono violazioni per le quali non è possibile pagare la sanzione ridotta?** Sì, per alcune violazioni, ritenute più gravi, perché prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida, non è possibile pagare la sanzione ridotta. In questi casi i verbali non riportano indicazioni sulla riduzione della sanzione. Unica eccezione riguarda la violazione con circolazione con veicolo non assicurato (solo per quanto riguarda il caso previsto dall'art. 193 c.3 del Codice della Strada). In questi casi la riduzione della sanzione è ammessa, nel termine di 5 giorni dall'accertamento o dalla notifica del verbale.

**Come si effettuano i pagamenti?** E' possibile pagare le sanzioni, sia ridotte che non, con le seguenti modalità:

- tramite bollettino di c/c postale allegato al verbale o al preavviso;
- presso il Comando di Polizia Municipale, negli orari di apertura martedì, giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30.